

N. R.G.L. 186/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro,

letto il ricorso,

rilevato che sono state contestualmente avanzate istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art.414 c.p.c.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 *sexies*, 2 comma, c.p.c.;

vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che, in relazione alla pluralità di soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale e che la celerità del rito cautelare giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

FISSA

per la trattazione del procedimento cautelare l'udienza di comparizione delle parti del giorno 12 aprile 2021, ore 11.00 con termine per parte ricorrente sino al 15.3.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte;

per la trattazione del giudizio ordinario l'udienza di comparizione delle parti del giorno 22 settembre 2021, ore 11.00 disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in questa sede, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze di legge.

AUTORIZZA

con riferimento alla domanda cautelare (salva eventuale diversa disposizione per quanto riguarda il giudizio di merito) la notifica del ricorso nei confronti di "tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Varese, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021" a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area telematica a ciò demandata;

dato atto dell'emergenza sanitaria;

visto l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2/2021, con riflessi sull'art. 23, comma 1, del d.l. n. 137/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020 e, dunque, sul periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del d.l. n. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 e di quelle di cui ai commi da 2 a 9 ter dell'art. 23 del d.l. "Ristori", tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID – 19;

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto;



DISPONE

che l'udienza del giorno 12 aprile 2021, ore 11.00 sia celebrata da remoto mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:

[Join Microsoft Teams Meeting](#)

[Learn more about Teams](#)

Nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'ipotesi di mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

Busto Arsizio, 25/02/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

